REGOLAMENTO (CEE) N. 3192/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2363/92 che prevede l'apertura, per la campagna 1992/1993, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che nel quadro dell'applicazione della distillazione preventiva aperta dal regolamento (CEE) n. 2363/92 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3078/92 [4], gli Stati membri produttori hanno incontrato difficoltà che hanno ritardato la diffusione delle necessarie informazioni presso i viticoltori; che per permettere che la distillazione in esame sia quanto più possibile efficace è opportuno rinviare il termine fissato per la presentazione, all'organismo d'intervento, dei contratti e delle dichiarazioni sottoscritti nel quadro della distillazione preventiva; che quest'ultimo termine è perentorio;

considerando che è altresì opportuno sottolineare la perentorietà dell'obbligo di comunicare alla Commissione entro il 30 novembre 1992 i dati più precisi in merito ai volumi sottoscritti alla data del 6 novembre per la distillazione preventiva di cui trattasi, allo scopo di garantire una gestione soddisfacente delle misure adottate nel settore vitivinicolo per la campagna in atto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2363/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, la data del 31 ottobre 1992 è sostituita dal 6 novembre 1992.

2) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Entro il 30 novembre 1992 gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi degli impegni sottoscritti al 6 novembre 1992 e i volumi approvati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 230 del 13. 8. 1992, pag. 15.
[4] GU n. L 310 del 27. 10. 1992, pag. 21.